

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3209

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Istituzione del ruolo del personale delle segreterie
delle Commissioni tributarie

Presentato il 10 ottobre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Autorevolmente da più parti, nel sottolineare le carenze che si riscontrano nella attività delle segreterie delle Commissioni tributarie, si è sottolineato che tali carenze finiscono per costituire una causa assai rilevante delle difficoltà di funzionamento delle stesse Commissioni.

Si consideri che presso le Commissioni tributarie alla fine del 1983 erano pendenti 1.700.000 ricorsi di cui l'85 per cento presso le Commissioni di I grado, il

12,3 per cento presso quelle di II grado e il 2,7 per cento presso la Commissione centrale. Dai dati relativi all'anno 1984, in corso di elaborazione, si può calcolare che vi è stato un incremento del 4 per cento rispetto al numero dei ricorsi pendenti alla fine del 1983.

Per apprezzare compiutamente questi dati, essi devono essere raffrontati con quelli relativi ai ricorsi pendenti al dicembre del 1979, che ammontavano a 1.505.526: così che si evidenzia che il

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

trend di aumento — che alla predetta data era del 30 per cento rispetto al 1973 — non si è arrestato neppure in presenza di provvedimenti che hanno consentito la definizione agevolata delle pendenze tributarie.

Il formarsi di un contenzioso così rilevante è certamente attribuibile al concorso di molteplici fattori (si pensi allo stato della legislazione tributaria; alla qualità degli accertamenti; alla quantità dei ricorsi proposti — in pendenza di giudizi di legittimità costituzionale — al fine esplicito di non lasciare definire il rapporto e di invocare così gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale); ma tra essi assumono un ruolo preminente le difficoltà di funzionamento in cui si dibattono le segreterie. Ciò nonostante nessuna iniziativa concreta è stata realizzata (malgrado i precedenti studi elaborati dal Ministero delle finanze e le recenti iniziative parlamentari) per dotare le Commissioni di segreterie che, per efficienza, costituiscano un idoneo supporto operativo. Si tenga presente che il personale attualmente assegnato alle segreterie delle Commissioni tributarie, a differenza di quanto accade per le segreterie degli altri organi giurisdizionali, non viene specificatamente assunto in servizio per svolgere i compiti di cui trattasi ma è, invece, distaccato temporaneamente, provenendo dai vari ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

A parte ogni altro ordine di considerazione, va rilevato che essendo gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria gravati da notevoli compiti, non vi è alcuna possibilità di integrare il numero dei dipendenti addetti alle segreterie che attualmente — malgrado l'assegnazione di alcune centinaia di impiegati non di ruolo assunti ai sensi della legge 19 aprile 1982, n. 165 — è del tutto insufficiente per far fronte alle obiettive esigenze del servizio.

In dettaglio, la consistenza del personale comunque addetto agli uffici di segreteria delle Commissioni è attualmente la seguente:

Qualifica	Commissione I grado	Commissione II grado	Commissione centrale
Dirigente superiore . . .	—	—	2
Primo dirigente	—	—	2
Carriera ad esaurimento	7	—	7
Livello VIII	15	9	5
Livello VII	204	103	10
Livello VI	324	181	12
Livello V	—	—	—
Livello IV	843	339	57
Livello III	218	118	10

Come è dato vedere, si tratta di 2.466 unità (delle quali 14 della carriera ad esaurimento che, come si dirà, potranno permanere a domanda presso le segreterie dove prestano servizio senza entrare a far parte del nuovo ruolo) « assegnate » alle segreterie delle Commissioni e cioè in una sostanziale posizione di impegno temporaneo, suscettibile di essere interrotto per rientro presso gli Uffici della direzione generale di appartenenza. Poiché tali uffici, sovente, hanno necessità di far fronte a non lievi impegni, la eventualità che unità di personale assegnato alle segreterie torni ad essere impegnato negli Uffici di provenienza è tutt'altro che infrequente: ovviamente ciò non milita a favore della professionalità e della motivazione del personale. È agevole intuire che, proprio nel prodigarsi con impegno all'adempimento dei molteplici incombeni, il personale di segreteria avverte un profondo disagio che gli proviene dalla constatazione del continuo aumentare delle pendenze e dalla precarietà dell'esercizio delle funzioni che espleta.

Il presente disegno di legge intende affrontare il problema delle carenze dei servizi delle segreterie delle Commissioni tributarie, sulla base delle seguenti linee direttive:

I) Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie.

II) Gestione automatizzata dei servizi.

III) Istituzione di un Servizio ispettivo centrale.

La disciplina recata dal disegno di legge in rassegna, proprio attraverso il raggiungimento di tali obiettivi, consentirà per altro di costituire un collegamento tra uffici interessati alla gestione di tributi diversi ma tutti coinvolti in quella del procedimento contenzioso, in modo che l'Amministrazione possa finalmente apprezzare in tempi reali la natura e le ragioni del contenzioso che ha ad oggetto i suoi atti e trarre motivo per migliorare la qualità della propria azione.

I) *Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie.*

La istituzione del ruolo che costituisce una scelta irrinunciabile, è però da inquadrarsi nella generale normativa di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, che non ha ancora trovato completa attuazione.

La dotazione organica dell'istituendo ruolo è fissata come segue:

Dirigenti superiori	n.	11
Primi dirigenti	»	21
VIII qualifica funzionale	»	136
VII qualifica funzionale	»	319
VI qualifica funzionale	»	1.536
V qualifica funzionale	»	55
IV qualifica funzionale	»	1.712
III qualifica funzionale	»	400
Totale ...		n. 4.190

Tale dotazione assicura il funzionamento corretto dei servizi. Infatti, a parte quanto in prosieguo si dirà circa la direzione delle segreterie, tenendo conto che le Commissioni tributarie si articolano in n. 1.386 sezioni, la previsione di n. 1.536

funzionari della VI qualifica funzionale (cui si aggiungono anche n. 319 funzionari della VII che svolgono anche funzioni di segretario di una sezione) assicura una dotazione sufficiente per l'espletamento dell'attività di assistenza alle udienze e — insieme alla dotazione di n. 1.712 impiegati della IV qualifica — garantisce il corretto funzionamento dei servizi.

L'incremento di personale da inquadrare nel ruolo (in aggiunta a quello già attualmente assegnato in via provvisoria alle segreterie) è contenuto in n. 1.738 impiegati, ripartiti tra le qualifiche funzionali dall'VIII alla III nonché in n. 28 dirigenti da preporre alla direzione delle segreterie della Commissione centrale, delle Commissioni di I e II grado con elevato numero di sezioni della segreteria dell'Ufficio del massimario presso la Commissione centrale, nonché da assegnare all'istituendo Servizio centrale ispettivo delle segreterie.

L'aumento effettivo dei dirigenti da adibire allo svolgimento dei predetti compiti è stato limitato al massimo, nel limite del possibile, come risulta dal quadro Q allegato al provvedimento, che viene aggiunto a quelli della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. A tale riguardo va tenuto presente che nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 (che viene ora soppressa perché la dotazione dei dirigenti è contenuta nel predetto quadro Q) era già previsto il collocamento fuori ruolo presso la Commissione tributaria centrale di sei dirigenti appartenenti ai ruoli della Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Nell'ambito delle qualifiche funzionali, per ognuna delle quali è quantificato il relativo fabbisogno, devono trovare collocazione, secondo l'ordinamento introdotto dalla legge n. 312 del 1980, i profili professionali, per la definizione dei quali è parso opportuno attenersi ad un duplice sistema, in considerazione della diversa natura dei compiti demandati al personale che negli stessi verrà inquadrato.

Per i profili di più elevata qualificazione, quelli cioè di VIII, VII e VI livello, è stato previsto che all'identificazione si debba provvedere tenendo conto della peculiare tipologia delle prestazioni lavorative richieste dal procedimento tributario (non sembrando utilizzabili profili professionali dettati per le funzioni amministrative o per funzioni similari, ma svolte nell'ambito di procedimenti contenziosi diversi da quello tributario); mentre per le qualifiche V, IV e III, che riguardano il personale di collaborazione (archivisti, dattilografi, messi notificatori, commessi, ecc.), sono sufficientemente definiti i profili professionali di « operatore amministrativo », « coadiutore » e « addetto ai servizi ausiliari e di anticamera », definiti per tutte le amministrazioni dello Stato.

Per l'acquisizione del personale occorrente per dotare l'istituendo ruolo, sono dettate norme (articoli, 2, 3 e 4) intese ad assicurare, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti che tale risultato possa essere conseguito con la necessaria rapidità.

Il primo e più consistente numero di impiegati sarà ovviamente costituito da coloro che attualmente prestano servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie, ai quali viene consentito di presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, domanda di definitiva assegnazione alle segreterie stesse.

Gli impiegati anzidetti saranno inquadrati, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, nei profili professionali sopra richiamati. In corrispondenza con tale inquadramento vengono soppressi altrettanti posti nei ruoli di appartenenza degli interessati.

Anche ai dirigenti ed ai funzionari con qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione ed equiparate viene consentito di optare per la permanenza nelle segreterie delle Commissioni tributarie. I dirigenti transiteranno nei posti di cui al citato quadro Q conservando l'anzianità posseduta. I funzionari invece delle qualifiche ad esaurimento (che, come si è detto, sono 14) potranno — a domanda — continuare a prestare servizio presso le segreterie delle

Commissioni, ma resteranno organicamente assegnati al ruolo di appartenenza in quanto non si è ritenuto opportuno prevedere nell'istituendo ruolo anche la qualifica « ad esaurimento » già presa in considerazione dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Si è stabilito inoltre che fino a quando questi ultimi funzionari resteranno assegnati alle segreterie delle Commissioni sarà reso indisponibile un corrispondente numero di posti nell'ottava qualifica funzionale.

Ultimata la fase di inquadramento del personale attualmente in servizio presso le segreterie delle Commissioni, si provvederà alla copertura dei posti che rimarranno vacanti.

Per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, in considerazione dell'avviso più forte manifestato in analoghe occasioni dal Dipartimento per la funzione pubblica, non si è voluto derogare alla vigente disciplina di carattere generale, neppure per accelerare i tempi di tale operazione. Conseguentemente, verranno applicate le disposizioni recate dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e quelle della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento dei posti di primo dirigente.

Per il personale delle qualifiche funzionali (che rappresenta ovviamente il maggior numero), al fine di pervenire con sollecitudine all'acquisizione delle unità occorrenti per il completamento degli organici, si è ritenuto di far ricorso nella prima applicazione della legge — in analogia a quanto anche di recente effettuato da altre pubbliche amministrazioni — al sistema dell'assunzione degli idonei dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio, i cui requisiti e le cui capacità sono stati già rigorosamente accertati.

Detta assunzione, ovviamente, concernerà solo il personale delle qualifiche funzionali VII, VI, IV e III in quanto è in tali qualifiche che sono stati inquadrati, rispettivamente, i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale delle

quattro tradizionali carriere: direttiva di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Va però precisato che, per quanto attiene ai posti vacanti nella IV qualifica funzionale, si farà ricorso alla chiamata degli idonei soltanto qualora le vacanze nell'ambito di tale qualifica non vengano integralmente soddisfatte con l'inserimento, nel ruolo delle segreterie, degli aiuto ricevitori del lotto — vincitori dei concorsi di cui ai decreti ministeriali 8 gennaio 1975 e 26 febbraio 1976 nonché ai decreti ministeriali 2 febbraio 1979 e 13 settembre 1979 — i quali (avendo cessato di prestare servizio presso le ricevitorie a seguito del previsto trasferimento della gestione del gioco del lotto all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) presenteranno domanda di inquadramento nel ruolo delle segreterie delle Commissioni tributarie.

La specifica previsione normativa, che integra quella già introdotta dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, offre un duplice vantaggio: da un lato assicura una valida collocazione ad elementi che forse potrebbero incontrare maggiori difficoltà di inserimento in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria; dall'altro, riducendo il numero complessivo delle unità da assumere *ex novo*, consente di realizzare una non indifferente economia di spesa.

Per l'acquisizione, infine, delle unità occorrenti nell'ottava e nella quinta qualifica funzionale, per le quali non sussiste la possibilità di chiamata degli idonei, nonché per le eventuali, residue vacanze che dovessero riscontrarsi nelle altre qualifiche funzionali, potranno essere espletati concorsi speciali.

Detta specialità (articoli 6 e 7) attiene alle procedure amministrative, al tipo delle prove, alle materie d'esame, alla composizione delle Commissioni esaminatrici.

Per accelerare lo svolgimento dei concorsi stessi, sulla base di positive esperienze acquisite in passato, vengono anzitutto richiamate le disposizioni agevolative concernenti la assunzione dei vincitori recate dalla legge 4 agosto 1975, n. 397.

Le prove d'esame di cultura generale,

per i livelli di minore qualificazione (V e III) sono sostituite da una prova selettiva articolata su di una serie di esami obiettivi a risposta sintetica (quiz), la cui correzione, affidata a strumenti elettronici, può essere completata in tempi brevissimi. Per il profilo di coadiutore (IV livello) la selezione verrà effettuata, invece, mediante una prova di dattilografia, materia la cui conoscenza è essenziale in uffici come le segreterie delle Commissioni tributarie, ove la trascrizione a macchina delle decisioni determina sovente una stasi nello svolgimento del lavoro.

La necessità dell'accertamento di una particolare professionalità e capacità ha, invece, consigliato il mantenimento, per l'accesso all'ottava ed alla settima qualifica funzionale, di due prove scritte; per il sesto livello la prova scritta è unica ma anch'essa di tipo tradizionale, vertente cioè sulla conoscenza di nozioni di diritto amministrativo e tributario.

Per le qualifiche funzionali VIII, VII e VI, peraltro, il numero delle materie d'esame è ridotto a quelle strettamente indispensabili per l'espletamento delle funzioni che il personale in esse inquadrato sarà chiamato ad assolvere.

Notevoli innovazioni attengono alla composizione delle Commissioni esaminatrici. Il numero dei membri è limitato a tre ed i componenti, compreso il presidente, dovranno essere scelti tutti tra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, ovviamente con qualifiche differenziate in relazione al livello del concorso.

La *ratio* della norma è ravvisabile nella esigenza di garantire la massima speditezza nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali, obiettivo questo difficilmente raggiungibile con la presenza nelle Commissioni di componenti che, per la molteplicità e gravosità dei propri impegni professionali, non potrebbero assolutamente assicurare una partecipazione a tempo pieno, anche se per un arco di tempo limitato, ai lavori delle Commissioni di cui trattasi.

Uno dei problemi di rilievo è, infine, quello della direzione delle Segreterie per la delicatezza dei compiti di propulsione

e di coordinamento che essa comporta: l'esercizio di tali compiti, non va dimenticato, non può prescindere dal fondamentale rilievo del ruolo di strumentalità che i servizi svolgono rispetto alla attività giurisdizionale propria delle Commissioni.

A tale ultimo riguardo è stata prevista la preposizione:

alla direzione della segreteria della Commissione tributaria centrale di un impiegato con la qualifica di dirigente superiore;

alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di I e II grado di Milano, Napoli, Roma e Torino di un impiegato con la qualifica di dirigente superiore. Si tratta di Commissioni dotate rispettivamente di oltre 19 sezioni, quelle di I grado, e di oltre 10 sezioni, quelle di II grado;

alla direzione delle segreterie delle Commissioni di I grado dotate da 10 a 19 sezioni (Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Udine e Venezia) e di quelle di II grado dotate da 7 a 10 sezioni (Bari, Genova, Messina, Palermo, Savona, Udine, Varese e Bologna) di un impiegato con la qualifica di primo dirigente;

alla direzione di tutte le segreterie delle Commissioni tributarie di II grado dotate fino a 6 sezioni, di un impiegato con la qualifica VIII;

alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di I grado dotate da 6 a 9 sezioni, di un funzionario della VIII qualifica; la direzione delle segreterie delle restanti Commissioni di I grado è infine affidata ad un funzionario della VII qualifica che svolgerà anche funzioni di segretario di una sezione.

Il criterio adottato è quindi quello delle dimensioni degli uffici e della entità del lavoro che le segreterie sono chiamate ad assolvere.

Si è stabilito inoltre che le segreterie dell'Ufficio del massimario della Commissione tributaria centrale sia affidata ad un impiegato con qualifica di dirigente superiore.

Particolare rilievo assumono le disposizioni (articolo 10) relative ai compensi spettanti al personale che presta servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie. In primo luogo, si dispone che al personale di segreteria delle Commissioni tributarie spetta uno speciale compenso mensile la cui misura, i criteri di ripartizione, nonché le modalità ed i tempi di erogazione saranno determinati mediante la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

È stato previsto per il 1986 un apposito stanziamento di lire sei miliardi per il pagamento del compenso speciale, stanziamento che potrà essere modificato con la legge di bilancio.

In secondo luogo viene aggiornata la misura di lire 3.000 stabilita dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 del gettone di presenza spettante al personale che partecipa alle sedute delle Commissioni. Il gettone di presenza è un incentivo che da un lato risponde ad esigenze di equità per compensare il lavoro svolto dal personale che va in udienza e che durante lo svolgimento delle sedute provvede sulle indicazioni del Presidente della Commissione a tutti gli adempimenti relativi alle singole controversie; dall'altro lato rappresenta un incentivo per il personale interessato ad operare puntualmente e tempestivamente.

È stato inoltre disposto che in aggiunta ai predetti compensi (compenso speciale mensile e gettone di presenza), nonché a quello previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, il personale delle segreterie ha anche diritto al compenso per il lavoro straordinario spettante sulla base delle vigenti disposizioni.

Si è ritenuto peraltro equo estendere (articolo 11) l'erogazione del gettone di presenza al personale che in udienza svolge attività di difesa in rappresentanza dell'ufficio tributario, per stimolarlo, attraverso un modesto compenso, a prodigarsi con capacità e zelo per la migliore difesa degli interessi erariali.

II. — *Gestione automatizzata dei servizi.*

Già da tempo sono stati elaborati studi di fattibilità per l'automazione dei servizi di segreteria in modo da delineare un progetto che, a tre diversi livelli di aggregazione, consenta di elaborare:

1. in modo autonomo e presso ogni singola Commissione, i dati riguardanti le competenze dei membri e la contabilità in genere;

2. in collegamento con i centri di servizio, i dati per la gestione dei ricorsi e per lo scambio di informazioni tra Commissioni e uffici.

Il sistema non trascura, per altro, neppure lo scambio, in collegamento con l'anagrafe tributaria, di dati utili per la programmazione e la gestione degli accertamenti. A questo proposito è stato dato l'avvio ad un esperimento consistente nella attivazione di tre terminali video stampanti presso una Commissione tributaria di I grado, collegati con il sistema centrale dell'anagrafe tributaria. Si tratta ovviamente di una limitata sperimentazione, che però già lascia intravedere i concreti effetti positivi dell'abbandono delle procedure manuali e della gestione in forma automatica, con utilizzazione di modulistica appositamente progettata.

Sulla base di tali confortanti prospettive si tratta ora di predisporre gli strumenti giuridici che, consentano in via generalizzata, di introdurre:

la automazione dei servizi delle segreterie delle Commissioni tributarie per la gestione dell'*iter* dei concorsi, il calcolo delle competenze dei membri e la gestione della contabilità;

la automazione dei necessari scambi informativi tra le Commissioni e gli uffici periferici delle imposte dirette, dell'IVA e del registro, nonché i Centri di servizio;

la acquisizione all'anagrafe tributaria dei dati del contenzioso da realizzarsi come risultato collaterale dell'automazione delle procedure gestionali.

Il disegno di legge (articolo 12) reca la previsione di una organica disciplina dei servizi delle segreterie anche in forma automatizzata, disponendo in particolare che con decreto del Ministro delle finanze verranno dettati i criteri e le modalità per la acquisizione di dati anche relativi ai ricorrenti (si pensi alla utilità di acquisire nel ricorso, il numero di codice fiscale o quello della partita IVA) e per la richiesta o la trasmissione di dati agli uffici.

A tal fine è stato previsto, per l'anno 1986, un apposito stanziamento di lire 3 miliardi per l'acquisizione delle attrezzature occorrenti per l'automazione dei servizi di segreteria.

III. — *Istituzione del Servizio ispettivo centrale.*

La istituzione del ruolo del personale delle segreterie e la attribuzione dell'amministrazione di tale personale alla direzione generale del contenzioso, postula anche, in analogia a quanto è disposto per gli altri ruoli del personale della Amministrazione finanziaria, la istituzione di un Servizio ispettivo centrale con il duplice compito di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulla gestione amministrativa (articolo 13). L'espletamento di tali compiti potrà avvenire sia sulla base di riscontri documentali quali ad esempio i prospetti statistici, sia con utilizzo dei dati del sistema automatizzato, sia eventualmente con accessi. L'attività ispettiva (esercitata da un dirigente superiore, da due primi dirigenti e da tre impiegati dell'ottava qualifica, tutti appartenenti al ruolo del personale delle segreterie, coadiuvati per gli adempimenti amministrativi da altro personale della direzione generale) è finalizzata all'esame della efficienza dei servizi di segreteria, sul cui stato il Servizio redige annualmente una relazione, formulando proposte per il migliore impiego delle risorse e per la adozione di criteri di razionalizzazione delle attività di segreteria.

IV. — *Coordinamento con altri Uffici dell'Amministrazione finanziaria.*

Come si è veduto, la progettata automazione dei servizi di segreteria prevede anche di poter perseguire il risultato collaterale della acquisizione alla anagrafe tributaria dei dati concernenti il contenzioso sì da trarne elementi utili sotto il profilo dello scambio di informazioni. L'effetto che si intende realizzare è quello di cogliere i vantaggi, indispensabili per una moderna amministrazione, che sono sempre connaturati al funzionamento corretto dei relativi servizi. In altri termini, uffici di segreteria, operanti come efficienti supporti delle Commissioni, non solo contribuiranno a risolvere i problemi « del contenzioso », ma consentiranno anche di utilizzare i dati, gli elementi e le vicende del processo per rendere migliore qualitativamente l'attività della amministrazione attiva.

Per queste ragioni, il disegno di legge prevede un punto di raccordo e di verifica non limitato alla gestione di un tributo specifico ma piuttosto coinvolgente la gestione dei tributi (e la sua patologia quale emerge nella fase contenziosa) le cui controversie sono devolute all'esame delle Commissioni tributarie.

Si è così voluto istituzionalizzare (articolo 14) una conferenza periodica congiunta degli ispettori compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

È noto che l'ordinamento pone gli ispettori compartimentali — rispetto agli uffici centrali ed a quelli periferici — in una collocazione nodale importantissima che consente ad essi di svolgere un compito insostituibile: si tratta ora di avvalersi di tale collocazione al fine di:

a) formulare indirizzi agli uffici in tema di difesa della amministrazione finanziaria sulle questioni, oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

b) esaminare le decisioni delle Commissioni tributarie di particolare rilievo per l'oggetto o per il carattere di unifor-

mità, formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

c) rilevare, con criteri di sistematicità, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione di imposta, di irrogazione di sanzioni, o avverso il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento di reiezione di istanze di rimborso, elaborando conseguentemente le direttive per gli uffici;

d) esaminare la attività di rappresentanza e difesa dell'amministrazione svolta da parte degli uffici esprimendo pareri e formulando proposte.

* * *

Onere finanziario.

Per quanto concerne l'onere del provvedimento, si osserva che, pur nella previsione dell'approvazione del disegno di legge nel corso del corrente anno, la spesa più consistente — relativa al reclutamento del personale — non potrà aver luogo prima del 1986. Nel corso dell'anno 1985 l'applicazione del provvedimento comporterà invece un onere limitato alla spesa occorrente per il pagamento del gettone di presenza (articoli 10 e 11).

Relativamente alla quantificazione dell'onere valutato per il 1985 (ultimo trimestre) in 650 milioni, occorrenti per il pagamento del gettone di presenza e in lire 20.880.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1986 e 1987, per il pagamento della retribuzione agli impiegati nuovi assunti, va tenuto presente che il relativo calcolo, di seguito riportato, tiene conto della circostanza che dalla dotazione organica di n. 4.190 unità (articolo 1) dell'istituendo ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie debbono essere detratte, ai fini del calcolo della spesa, n. 2.939 unità, dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, di cui n. 2.466 già assegnati provvisoriamente a prestare servizio presso le Commissioni per i quali è previsto a domanda degli interessati il passaggio nell'isti-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuendo ruolo, e n. 473 impiegati del lotto, già in servizio, che, a domanda, transiteranno in detto ruolo. Tale personale non comporterà alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato perchè in servizio e quindi già retribuito.

Ai predetti oneri, relativi al pagamento degli stipendi al personale da assumere e all'erogazione del gettone di

presenza, vanno aggiunti quelli concernenti il pagamento del compenso speciale nonchè la somma occorrente per l'acquisto delle attrezzature per l'automatizzazione dei servizi di segreteria delle Commissioni.

In dettaglio, la spesa - ai fini del bilancio triennale 1985-1987 - risulta quantificata come segue:

1985	650.000.000	per il pagamento presumibilmente dell'ultimo trimestre del 1985 del gettone di presenza di lire 20.000 per la partecipazione del personale alle sedute delle Commissioni
1986	20.880.000.000	pagamento stipendi nuovi assunti
	2.600.000.000	per il gettone di presenza calcolato per l'intero anno
	6.000.000.000	per il pagamento del compenso speciale
	3.000.000.000	per acquisto macchine automatiche servizi delle segreterie delle Commissioni
Totale ...	32.480.000.000	
1987	20.880.000.000	pagamento stipendi nuovi assunti
	2.600.000.000	gettone di presenza
	6.000.000.000	per il pagamento del compenso speciale
Totale ...	29.480.000.000	

La spesa complessiva per il triennio 1985-1987 ammonta a lire 62.610.000.000 (650 milioni + 32.480 milioni + 29.480 milioni).

I mezzi di copertura dell'onere sono indicati nell'articolo 15.

Per agevolare la lettura delle cifre concernenti la spesa in ragione d'anno relativa al costo del personale da assumere in base a quanto previsto dal prov-

vedimento, cioè mediante il reclutamento di idonei di precedenti concorsi già espletati dall'Amministrazione finanziaria, nonchè mediante l'espletamento di concorsi speciali, si riporta qui di seguito anche un prospetto analitico dal quale si ricava la quantificazione.

Nello stesso prospetto inoltre è calcolata la spesa annua del gettone di presenza da erogare agli impiegati che partecipano alle udienze.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Calcolo della spesa annua per il personale da assumere

Qualifica	Numero del personale da assumere	Retribuzione annua lorda	Totale Spesa
Dirigenti superiori	9	40.000.000	360.000.000
Primi dirigenti	19	30.000.000	570.000.000
VIII	107	19.000.000	2.033.000.000
VII	2	18.000.000	36.000.000
VI	1.019	16.000.000	16.300.000.000
V	55	15.000.000	825.000.000
III	54	14.000.000	756.000.000
Totale			20.880.000.000

Calcolo del costo complessivo annuale per il pagamento del gettone di presenza

Numero delle sezioni	1.386
Sedute annue per ogni sezione	47
Totale sedute per tutte le sezioni	65.142
Gettone presenza al segretario che assiste alle sedute e al rappresentante dell'Ufficio	20.000 × 2 = 40.000
Costo complessivo annuale del gettone di presenza	2.600.000.000

Per il 1985 la spesa annua di lire 2.600.000.000 per il pagamento del gettone di presenza è stata ridotta a lire 650.000.000 tenendo conto dei tempi tecnici occorrenti per l'approvazione del provvedimento che si presume possa trovare applicazione nel corso del corrente anno.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito il ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie con le seguenti dotazioni organiche:

Dirigenti superiori	n. 11
Primi dirigenti	» 21
VIII qualifica funzionale	» 136
VII qualifica funzionale	» 319
VI qualifica funzionale	» 1.536
V qualifica funzionale	» 55
IV qualifica funzionale	» 1.712
III qualifica funzionale	» 400

2. Nell'ambito delle qualifiche funzionali di cui al comma 1 sono istituiti i profili professionali di VIII, VII e VI livello, fondati sulla peculiare tipologia delle prestazioni lavorative richieste dal procedimento del contenzioso tributario, considerata per il suo contenuto in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità e al requisito di accesso alla qualifica. Alle qualifiche funzionali V, IV e III si applicano, rispettivamente, i profili professionali di operatore amministrativo, di coadiutore e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera definiti per tutte le Amministrazioni dello Stato.

3. Alla tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aggiunto il quadro Q allegato alla presente legge.

4. La tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, è soppressa.

ART. 2.

1. Gli impiegati non dirigenti, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso le segreterie della Commissione tributaria centrale e delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado possono produrre, entro e non oltre sessanta giorni dalla data anzidetta, domanda irrevocabile di assegnazione al ruolo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Gli impiegati stessi sono inquadrati nei profili professionali di cui al comma 2 dello stesso articolo. Se il numero delle domande è superiore al numero dei posti previsti dalla dotazione organica dei singoli profili professionali si procede, ai fini dell'inquadramento nei profili stessi, alla formazione di una graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio prestato presso le segreterie delle Commissioni.

2. In relazione alle domande di assegnazione al ruolo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1, viene soppresso un corrispondente numero di posti nei ruoli di appartenenza degli impiegati che hanno prodotto le domande stesse.

3. Nella prima applicazione della presente legge i posti delle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 1 sono conferiti ai dirigenti che alla data della sua entrata in vigore prestano comunque servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie e che entro sessanta giorni dalla data stessa presentano domanda irrevocabile di assegnazione al ruolo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1. I dirigenti anzidetti conservano l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza. I posti di dirigente superiore non coperti sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio, da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riservato ai primi dirigenti appartenenti all'Amministrazione finanziaria in possesso dei prescritti requisiti, mentre i posti di primo dirigente non coperti sono conferiti con le modalità previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. Gli impiegati delle qualifiche dirigenziali di cui al comma 3, che non presentino l'istanza di assegnazione al ruolo del personale delle Commissioni tributarie continuano a prestare servizio presso le segreterie stesse fino a quando non saranno stati coperti i relativi posti.

ART. 3.

1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le segreterie delle Commissioni tributarie, possono permanervi se entro e non oltre sessanta giorni dalla data anzidetta presentano apposita domanda e, in corrispondenza, sono resi indisponibili altrettanti posti nella qualifica funzionale ottava.

2. Gli impiegati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui al comma 1 dell'articolo 2, che non hanno presentato domanda di permanenza e di assegnazione al ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie, continuano a prestare servizio presso le segreterie stesse fino al momento in cui sono immessi in servizio, ai sensi del successivo articolo 4, gli impiegati del lotto, i candidati risultati idonei nei concorsi già espletati dal Ministero delle finanze ovvero i vincitori di concorsi speciali.

3. Gli ispettori generali e i direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate indicati nel comma 1, possono partecipare, oltre ai concorsi speciali di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, per la copertura dei posti vacanti nella qualifica di primo dirigente del ruolo di appartenenza, anche agli analoghi concorsi per la nomina a primo

dirigente per i posti di cui al comma 3 del precedente articolo 1.

ART. 4.

1. Alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche non dirigenziali, dopo l'inquadramento del personale in servizio nelle segreterie delle Commissioni tributarie, si provvede, per le qualifiche funzionali VII, VI, IV e III, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi espletati dal Ministero delle finanze, la cui prova non è consistita in esami obiettivi a risposta sintetica e per i quali le graduatorie sono state approvate a partire dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la qualifica funzionale IV, all'assunzione degli idonei di cui al comma 1 si fa luogo limitatamente ai posti che rimangono disponibili dopo l'inquadramento nel relativo profilo professionale degli aiuto ricevitori del lotto, risultati vincitori dei concorsi indetti con decreti ministeriali 8 gennaio 1976, 26 febbraio 1976, 2 febbraio 1979, 13 settembre 1979, 20 febbraio 1980 e 8 luglio 1980, che hanno cessato di prestare servizio presso le ricevitorie del gioco del lotto, ancorché immessi in servizio in uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1985, n. 101, e che presentano domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il numero delle domande di inquadramento è superiore a quello dei posti disponibili nelle suddette qualifiche, si procede alla formazione di una graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio posseduta; a parità di anzianità si tiene conto della graduatoria dei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore.

3. Alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali VIII e V nonché di quelli delle altre qualifiche funzionali eventualmente ancora disponibili dopo l'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, si provvede mediante pubblici concorsi speciali da espletarsi

con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, primo comma, e all'articolo 11, commi settimo e nono, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

ART. 5.

1. Le assunzioni degli idonei di cui all'articolo 4 vengono effettuate seguendo l'ordine di graduatorie uniche nazionali, approvate con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficaci, che devono comprendere tutti gli idonei dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di:

a) consigliere o vicedirettore nei ruoli delle *ex* carriere direttive amministrative per la copertura dei posti di VII qualifica funzionale;

b) segretario nei ruoli delle *ex* carriere di concetto per la copertura dei posti di VI qualifica funzionale;

c) coadiutore, operatore tecnico e coadiutore meccanografico nei ruoli delle *ex* carriere esecutive per la copertura dei posti di IV qualifica funzionale;

d) commesso nei ruoli delle *ex* carriere ausiliarie per la copertura dei posti di III qualifica funzionale.

2. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, gli idonei devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nonché del titolo di studio indicato nel successivo articolo 6.

ART. 6.

1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi speciali di cui all'articolo 4 è richiesto, per l'accesso all'VIII, VII e VI qualifica funzionale, il possesso dei titoli di studio che sono previsti per i relativi profili professionali da identificare ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Per l'accesso alle altre qualifiche funzionali è richiesto:

a) per la V, qualifica: diploma di istituto di istruzione professionale considerato equipollente a quello di istruzione

secondaria superiore (segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e simili);

b) per la IV qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

c) per la III qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

3. Le prove d'esame consistono:

1) per l'VIII qualifica funzionale:

a) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componimenti diretti ad accertare la preparazione dei candidati nel diritto amministrativo, civile, tributario e procedura civile;

b) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui alla lettera a), la contabilità generale dello Stato e la disciplina del contenzioso tributario;

2) per la VII qualifica funzionale:

a) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componimenti diretti ad accertare la preparazione del candidato nel diritto amministrativo e tributario;

b) in un colloquio avente per oggetto le materie di cui alla lettera a), la contabilità generale dello Stato, la procedura civile, la disciplina del contenzioso tributario;

3) per la VI qualifica funzionale:

a) in una prova scritta su nozioni di diritto amministrativo e tributario;

b) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui al punto a), nozioni di procedura civile, di contenzioso tributario e contabilità generale dello Stato;

4) per la V qualifica funzionale:

a) in una prova selettiva di cultura generale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica;

b) in un colloquio avente per oggetto nozioni di contabilità generale dello Stato e di archivistica;

5) per la IV qualifica funzionale:

a) in una prova selettiva di dattilografia;

b) in un colloquio inteso ad accertare il grado di cultura generale dei candidati ed avente per oggetto nozioni di archivistica e normativa riguardante la notifica degli atti processuali;

6) per la III qualifica funzionale: in una prova selettiva di cultura generale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

4. Le prove selettive di cui al precedente comma sono regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

5. Per lo svolgimento delle prove selettive il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare a trattativa privata, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, contratti e convenzioni, con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità, per l'acquisizione delle domande a risposta sintetica nonché degli stampati e servizi necessari allo svolgimento delle prove stesse.

6. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

ART. 7.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali di cui all'articolo 4 sono

nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono composte:

a) per l'VIII qualifica funzionale: da un dirigente superiore appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due primi dirigenti della stessa amministrazione, membri;

b) per la VII qualifica funzionale: da un dirigente superiore appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due funzionari della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale ad esaurimento, membri;

c) per la VI qualifica funzionale: da un primo dirigente appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due funzionari della stessa amministrazione con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, membri;

d) per le qualifiche funzionali V, IV e III: da un primo dirigente appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due funzionari della stessa amministrazione con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membri.

2. Per i concorsi di cui alla lettera d) del comma 1, le commissioni sono integrate con un membro esperto in elaborazione elettronica dei dati o in scienza dell'informazione o in psicologia applicata, anche estraneo all'amministrazione.

3. Possono essere nominate sottocommissioni di esami con la procedura e nei casi di cui all'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

4. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un impiegato della settima qualifica funzionale per i concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), e da un impiegato della sesta qualifica per gli altri concorsi.

5. Effettuati i concorsi speciali di cui ai precedenti articoli 4 e 6, e fino a

quando non sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 7, comma sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, sono disciplinati il numero ed il regolamento-tipo delle prove di esame, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto altro occorra in materia di concorsi per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nei profili professionali previsti dalla presente legge.

ART. 8.

1. L'amministrazione del personale delle segreterie delle commissioni tributarie, con esclusione degli ispettori generali e dei direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate che continuino ad essere amministrati dalla direzione generale di appartenenza, è attribuita alla direzione generale del contenzioso, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Il rapporto informativo, previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per gli impiegati con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ad esaurimento nonché per gli impiegati delle qualifiche funzionali VIII e VII, che non sono preposti alla direzione delle segreterie, è redatto dal direttore della segreteria. Per i primi dirigenti e per i funzionari preposti alla direzione delle segreterie il rapporto informativo è redatto dal direttore generale del contenzioso.

3. Ai fini della compilazione del rapporto informativo dei primi dirigenti e del direttore delle segreterie il presidente della commissione riferisce, alla fine di ciascun anno, al direttore generale del contenzioso.

ART. 9.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 636, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *Segreterie delle commissioni tributarie.* — Alla direzione della segreteria della Commissione tributaria centrale è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore, coadiuvato da due primi dirigenti.

Alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado con 11 sezioni ed oltre è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore; alla direzione delle segreterie di quelle con sezioni da 7 a 10 è preposto un impiegato con qualifica di primo dirigente; alla direzione delle segreterie delle altre Commissioni è preposto un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava. Nell'ipotesi in cui prestino servizio impiegati dell'ottava qualifica funzionale ovvero del ruolo ad esaurimento la direzione spetta a colui che riveste la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, all'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo grado con 20 sezioni ed oltre è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore; alla direzione delle segreterie di quelle con sezioni da 10 a 19 è preposto un impiegato con la qualifica di primo dirigente; alla direzione delle segreterie di quelle con oltre 5 sezioni e fino a 9 è preposto un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava; alla direzione delle segreterie delle altre Commissioni di primo grado è preposto un funzionario con qualifica non inferiore alla settima, che svolge anche le funzioni di segretario della prima sezione. Nell'ipotesi in cui prestino servizio impiegati dell'ottava qualifica funzionale ovvero del ruolo ad esaurimento la direzione spetta a colui che riveste la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, all'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Gli impiegati della VII qualifica funzionale addetti alla Commissione tributaria centrale, alle Commissioni tributarie di secondo grado, nonché a quelle di primo grado con oltre 5 sezioni, svolgono

funzioni di coordinamento e di segretario di una sezione.

Nel caso di assenza o impedimento degli impiegati preposti alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, la cui titolarità non spetta ad un primo dirigente, le relative funzioni sono svolte dall'impiegato con qualifica più elevata, e, comunque, non inferiore alla settima; a parità di qualifica prevale la maggiore anzianità nella stessa.

Presso la Commissione tributaria centrale è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ad ordinare in massime le decisioni della commissione stessa.

Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze potrà essere regolato il collegamento col centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia ed alla legislazione e per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della Commissione tributaria centrale.

Alla direzione della segreteria dell'ufficio del massimario è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore ».

2. Fino a quando non si sarà provveduto alle assunzioni di cui all'articolo 4 le funzioni di segreteria delle Commissioni tributarie continuano ad essere esercitate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni del secondo comma dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739.

ART. 10.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *Compensi al personale di segreteria.* — In relazione all'obiettivo della sollecita eliminazione delle pendenze arretrate del contenzioso tributario è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) l'ammontare del compenso con riferimento al complesso delle attività di segreteria necessarie per la trattazione dei ricorsi nonché alla differenziazione degli uffici secondo il risultato ottenuto nel semestre precedente nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;

b) i criteri di ripartizione del compenso fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici;

c) i tempi e le modalità di erogazione del compenso.

Per le finalità di cui ai precedenti commi è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 6 miliardi, la cui consistenza potrà essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.

Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle sezioni delle commissioni compete altresì un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ogni seduta.

I compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti in aggiunta a quello di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché al compenso per lavoro straordinario spettante sulla base delle vigenti disposizioni. ».

ART. 11.

Il gettone di presenza di cui al quarto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dalla presente legge, spetta anche al personale che in udienza svolge attività di difesa nell'interesse dell'ufficio tributario. Si applicano le disposizioni del comma quinto del predetto articolo.

ART. 12.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per il funzionamento, anche mediante automazione, dei servizi delle segreterie delle Commissioni tributarie e quelle concernenti i criteri e le modalità per l'acquisizione di dati, anche relativi ai ricorrenti e per la loro richiesta o trasmissione agli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e ai centri di servizio. Sono altresì approvati, con decreti del Ministro delle finanze, i modelli di atti nonché i modelli dei registri che devono essere tenuti dalle segreterie delle Commissioni tributarie.

2. Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di attrezzature e mezzi tecnici necessari per l'automazione dei servizi di cui al comma 1.

ART. 13.

1. Presso la direzione generale del contenzioso è istituito il Servizio centrale ispettivo delle segreterie delle Commissioni tributarie con compiti di vigilanza sui servizi delle segreterie e sulla gestione amministrativa delle Commissioni stesse. Il Servizio predispone annualmente una relazione concernente lo stato dei servizi e

formula proposte per la migliore razionalizzazione delle attività delle stesse.

2. Alla direzione del Servizio centrale ispettivo è preposto un dirigente superiore appartenente al ruolo di cui all'articolo 1; al Servizio sono addetti due primi dirigenti e tre impiegati dell'ottava qualifica funzionale appartenenti allo stesso ruolo.

ART. 14.

1. Presso la direzione generale del contenzioso è istituita la Conferenza periodica congiunta degli ispettori compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

2. La Conferenza è indetta annualmente ed ha il compito di:

a) formulare indirizzi agli uffici in tema di difesa della amministrazione finanziaria sulle questioni, oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

b) esaminare le decisioni delle Commissioni tributarie di particolare rilievo per l'oggetto o per il carattere di uniformità, formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

c) rilevare, con criteri di sistematicità, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione di imposta, di irrogazioni di sanzioni, o avverso il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente le direttive per gli uffici;

d) esaminare la attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta da parte degli uffici, esprimendo pareri e formulando proposte.

3. Alla Conferenza partecipano i direttori generali della direzione generale del contenzioso, delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che la presiedono a turno.

ART. 15.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 650 milioni per l'anno 1985, in lire 32.480 milioni per l'anno 1986 ed in lire 29.480 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Personale dirigente addetto alle segreterie delle Commissioni tributarie.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	11	Direttore del servizio ispettivo	1
			Direttore della segreteria della Commissione tributaria centrale	1
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado con 11 sezioni ed oltre	4
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo grado con 20 sezioni ed oltre	4
			Direttore della segreteria dell'Ufficio del massimario ...	1
E	Primo dirigente	21	Ispettore capo del servizio ispettivo	2
			Coadiutore del direttore della segreteria della Commissione tributaria centrale ...	2
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado con sezioni da 7 a 10	8
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo grado con sezioni da 10 a 19	9

Nota: Il presente « Quadro Q » è aggiunto alla Tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3209

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

—

Istituzione del ruolo del personale delle segreterie
delle Commissioni tributarie

Presentato il 10 ottobre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Autorevolmente da più parti, nel sottolineare le carenze che si riscontrano nella attività delle segreterie delle Commissioni tributarie, si è sottolineato che tali carenze finiscono per costituire una causa assai rilevante delle difficoltà di funzionamento delle stesse Commissioni.

Si consideri che presso le Commissioni tributarie alla fine del 1983 erano pendenti 1.700.000 ricorsi di cui l'85 per cento presso le Commissioni di I grado, il

12,3 per cento presso quelle di II grado e il 2,7 per cento presso la Commissione centrale. Dai dati relativi all'anno 1984, in corso di elaborazione, si può calcolare che vi è stato un incremento del 4 per cento rispetto al numero dei ricorsi pendenti alla fine del 1983.

Per apprezzare compiutamente questi dati, essi devono essere raffrontati con quelli relativi ai ricorsi pendenti al dicembre del 1979, che ammontavano a 1.505.526: così che si evidenzia che il

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

trend di aumento — che alla predetta data era del 30 per cento rispetto al 1973 — non si è arrestato neppure in presenza di provvedimenti che hanno consentito la definizione agevolata delle pendenze tributarie.

Il formarsi di un contenzioso così rilevante è certamente attribuibile al concorso di molteplici fattori (si pensi allo stato della legislazione tributaria; alla qualità degli accertamenti; alla quantità dei ricorsi proposti — in pendenza di giudizi di legittimità costituzionale — al fine esplicito di non lasciare definire il rapporto e di invocare così gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale); ma tra essi assumono un ruolo preminente le difficoltà di funzionamento in cui si dibattono le segreterie. Ciò nonostante nessuna iniziativa concreta è stata realizzata (malgrado i precedenti studi elaborati dal Ministero delle finanze e le recenti iniziative parlamentari) per dotare le Commissioni di segreterie che, per efficienza, costituiscano un idoneo supporto operativo. Si tenga presente che il personale attualmente assegnato alle segreterie delle Commissioni tributarie, a differenza di quanto accade per le segreterie degli altri organi giurisdizionali, non viene specificatamente assunto in servizio per svolgere i compiti di cui trattasi ma è, invece, distaccato temporaneamente, provenendo dai vari ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

A parte ogni altro ordine di considerazione, va rilevato che essendo gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria gravati da notevoli compiti, non vi è alcuna possibilità di integrare il numero dei dipendenti addetti alle segreterie che attualmente — malgrado l'assegnazione di alcune centinaia di impiegati non di ruolo assunti ai sensi della legge 19 aprile 1982, n. 165 — è del tutto insufficiente per far fronte alle obiettive esigenze del servizio.

In dettaglio, la consistenza del personale comunque addetto agli uffici di segreteria delle Commissioni è attualmente la seguente:

Qualifica	Commissione I grado	Commissione II grado	Commissione centrale
Dirigente superiore . . .	—	—	2
Primo dirigente	—	—	2
Carriera ad esaurimento	7	—	7
Livello VIII	15	9	5
Livello VII	204	103	10
Livello VI	324	181	12
Livello V	—	—	—
Livello IV	843	339	57
Livello III	218	118	10

Come è dato vedere, si tratta di 2.466 unità (delle quali 14 della carriera ad esaurimento che, come si dirà, potranno permanere a domanda presso le segreterie dove prestano servizio senza entrare a far parte del nuovo ruolo) « assegnate » alle segreterie delle Commissioni e cioè in una sostanziale posizione di impegno temporaneo, suscettibile di essere interrotto per rientro presso gli Uffici della direzione generale di appartenenza. Poiché tali uffici, sovente, hanno necessità di far fronte a non lievi impegni, la eventualità che unità di personale assegnato alle segreterie torni ad essere impegnato negli Uffici di provenienza è tutt'altro che infrequente: ovviamente ciò non milita a favore della professionalità e della motivazione del personale. È agevole intuire che, proprio nel prodigarsi con impegno all'adempimento dei molteplici incombeni, il personale di segreteria avverte un profondo disagio che gli proviene dalla constatazione del continuo aumentare delle pendenze e dalla precarietà dell'esercizio delle funzioni che espleta.

Il presente disegno di legge intende affrontare il problema delle carenze dei servizi delle segreterie delle Commissioni tributarie, sulla base delle seguenti linee direttive:

I) Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie.

II) Gestione automatizzata dei servizi.

III) Istituzione di un Servizio ispettivo centrale.

La disciplina recata dal disegno di legge in rassegna, proprio attraverso il raggiungimento di tali obiettivi, consentirà per altro di costituire un collegamento tra uffici interessati alla gestione di tributi diversi ma tutti coinvolti in quella del procedimento contenzioso, in modo che l'Amministrazione possa finalmente apprezzare in tempi reali la natura e le ragioni del contenzioso che ha ad oggetto i suoi atti e trarre motivo per migliorare la qualità della propria azione.

I) *Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie.*

La istituzione del ruolo che costituisce una scelta irrinunciabile, è però da inquadrarsi nella generale normativa di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, che non ha ancora trovato completa attuazione.

La dotazione organica dell'istituendo ruolo è fissata come segue:

Dirigenti superiori	n.	11
Primi dirigenti	»	21
VIII qualifica funzionale	»	136
VII qualifica funzionale	»	319
VI qualifica funzionale	»	1.536
V qualifica funzionale	»	55
IV qualifica funzionale	»	1.712
III qualifica funzionale	»	400
Totale ...		n. 4.190

Tale dotazione assicura il funzionamento corretto dei servizi. Infatti, a parte quanto in prosieguo si dirà circa la direzione delle segreterie, tenendo conto che le Commissioni tributarie si articolano in n. 1.386 sezioni, la previsione di n. 1.536

funzionari della VI qualifica funzionale (cui si aggiungono anche n. 319 funzionari della VII che svolgono anche funzioni di segretario di una sezione) assicura una dotazione sufficiente per l'espletamento dell'attività di assistenza alle udienze e — insieme alla dotazione di n. 1.712 impiegati della IV qualifica — garantisce il corretto funzionamento dei servizi.

L'incremento di personale da inquadrare nel ruolo (in aggiunta a quello già attualmente assegnato in via provvisoria alle segreterie) è contenuto in n. 1.738 impiegati, ripartiti tra le qualifiche funzionali dall'VIII alla III nonché in n. 28 dirigenti da preporre alla direzione delle segreterie della Commissione centrale, delle Commissioni di I e II grado con elevato numero di sezioni della segreteria dell'Ufficio del massimario presso la Commissione centrale, nonché da assegnare all'istituendo Servizio centrale ispettivo delle segreterie.

L'aumento effettivo dei dirigenti da adibire allo svolgimento dei predetti compiti è stato limitato al massimo, nel limite del possibile, come risulta dal quadro Q allegato al provvedimento, che viene aggiunto a quelli della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. A tale riguardo va tenuto presente che nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 (che viene ora soppressa perché la dotazione dei dirigenti è contenuta nel predetto quadro Q) era già previsto il collocamento fuori ruolo presso la Commissione tributaria centrale di sei dirigenti appartenenti ai ruoli della Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Nell'ambito delle qualifiche funzionali, per ognuna delle quali è quantificato il relativo fabbisogno, devono trovare collocazione, secondo l'ordinamento introdotto dalla legge n. 312 del 1980, i profili professionali, per la definizione dei quali è parso opportuno attenersi ad un duplice sistema, in considerazione della diversa natura dei compiti demandati al personale che negli stessi verrà inquadrato.

Per i profili di più elevata qualificazione, quelli cioè di VIII, VII e VI livello, è stato previsto che all'identificazione si debba provvedere tenendo conto della peculiare tipologia delle prestazioni lavorative richieste dal procedimento tributario (non sembrando utilizzabili profili professionali dettati per le funzioni amministrative o per funzioni similari, ma svolte nell'ambito di procedimenti contenziosi diversi da quello tributario); mentre per le qualifiche V, IV e III, che riguardano il personale di collaborazione (archivisti, dattilografi, messi notificatori, commessi, ecc.), sono sufficientemente definiti i profili professionali di « operatore amministrativo », « coadiutore » e « addetto ai servizi ausiliari e di anticamera », definiti per tutte le amministrazioni dello Stato.

Per l'acquisizione del personale occorrente per dotare l'istituendo ruolo, sono dettate norme (articoli, 2, 3 e 4) intese ad assicurare, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti che tale risultato possa essere conseguito con la necessaria rapidità.

Il primo e più consistente numero di impiegati sarà ovviamente costituito da coloro che attualmente prestano servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie, ai quali viene consentito di presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, domanda di definitiva assegnazione alle segreterie stesse.

Gli impiegati anzidetti saranno inquadrati, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, nei profili professionali sopra richiamati. In corrispondenza con tale inquadramento vengono soppressi altrettanti posti nei ruoli di appartenenza degli interessati.

Anche ai dirigenti ed ai funzionari con qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione ed equiparate viene consentito di optare per la permanenza nelle segreterie delle Commissioni tributarie. I dirigenti transiteranno nei posti di cui al citato quadro Q conservando l'anzianità posseduta. I funzionari invece delle qualifiche ad esaurimento (che, come si è detto, sono 14) potranno — a domanda — continuare a prestare servizio presso le segreterie delle

Commissioni, ma resteranno organicamente assegnati al ruolo di appartenenza in quanto non si è ritenuto opportuno prevedere nell'istituendo ruolo anche la qualifica « ad esaurimento » già presa in considerazione dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Si è stabilito inoltre che fino a quando questi ultimi funzionari resteranno assegnati alle segreterie delle Commissioni sarà reso indisponibile un corrispondente numero di posti nell'ottava qualifica funzionale.

Ultimata la fase di inquadramento del personale attualmente in servizio presso le segreterie delle Commissioni, si provvederà alla copertura dei posti che rimarranno vacanti.

Per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, in considerazione dell'avviso più forte manifestato in analoghe occasioni dal Dipartimento per la funzione pubblica, non si è voluto derogare alla vigente disciplina di carattere generale, neppure per accelerare i tempi di tale operazione. Conseguentemente, verranno applicate le disposizioni recate dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e quelle della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento dei posti di primo dirigente.

Per il personale delle qualifiche funzionali (che rappresenta ovviamente il maggior numero), al fine di pervenire con sollecitudine all'acquisizione delle unità occorrenti per il completamento degli organici, si è ritenuto di far ricorso nella prima applicazione della legge — in analogia a quanto anche di recente effettuato da altre pubbliche amministrazioni — al sistema dell'assunzione degli idonei dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio, i cui requisiti e le cui capacità sono stati già rigorosamente accertati.

Detta assunzione, ovviamente, concernerà solo il personale delle qualifiche funzionali VII, VI, IV e III in quanto è in tali qualifiche che sono stati inquadrati, rispettivamente, i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale delle

quattro tradizionali carriere: direttiva di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Va però precisato che, per quanto attiene ai posti vacanti nella IV qualifica funzionale, si farà ricorso alla chiamata degli idonei soltanto qualora le vacanze nell'ambito di tale qualifica non vengano integralmente soddisfatte con l'inserimento, nel ruolo delle segreterie, degli aiuto ricevitori del lotto — vincitori dei concorsi di cui ai decreti ministeriali 8 gennaio 1975 e 26 febbraio 1976 nonché ai decreti ministeriali 2 febbraio 1979 e 13 settembre 1979 — i quali (avendo cessato di prestare servizio presso le ricevitorie a seguito del previsto trasferimento della gestione del gioco del lotto all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) presenteranno domanda di inquadramento nel ruolo delle segreterie delle Commissioni tributarie.

La specifica previsione normativa, che integra quella già introdotta dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, offre un duplice vantaggio: da un lato assicura una valida collocazione ad elementi che forse potrebbero incontrare maggiori difficoltà di inserimento in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria; dall'altro, riducendo il numero complessivo delle unità da assumere *ex novo*, consente di realizzare una non indifferente economia di spesa.

Per l'acquisizione, infine, delle unità occorrenti nell'ottava e nella quinta qualifica funzionale, per le quali non sussiste la possibilità di chiamata degli idonei, nonché per le eventuali, residue vacanze che dovessero riscontrarsi nelle altre qualifiche funzionali, potranno essere espletati concorsi speciali.

Detta specialità (articoli 6 e 7) attiene alle procedure amministrative, al tipo delle prove, alle materie d'esame, alla composizione delle Commissioni esaminatrici.

Per accelerare lo svolgimento dei concorsi stessi, sulla base di positive esperienze acquisite in passato, vengono anzitutto richiamate le disposizioni agevolative concernenti la assunzione dei vincitori recate dalla legge 4 agosto 1975, n. 397.

Le prove d'esame di cultura generale,

per i livelli di minore qualificazione (V e III) sono sostituite da una prova selettiva articolata su di una serie di esami obiettivi a risposta sintetica (quiz), la cui correzione, affidata a strumenti elettronici, può essere completata in tempi brevissimi. Per il profilo di coadiutore (IV livello) la selezione verrà effettuata, invece, mediante una prova di dattilografia, materia la cui conoscenza è essenziale in uffici come le segreterie delle Commissioni tributarie, ove la trascrizione a macchina delle decisioni determina sovente una stasi nello svolgimento del lavoro.

La necessità dell'accertamento di una particolare professionalità e capacità ha, invece, consigliato il mantenimento, per l'accesso all'ottava ed alla settima qualifica funzionale, di due prove scritte; per il sesto livello la prova scritta è unica ma anch'essa di tipo tradizionale, vertente cioè sulla conoscenza di nozioni di diritto amministrativo e tributario.

Per le qualifiche funzionali VIII, VII e VI, peraltro, il numero delle materie d'esame è ridotto a quelle strettamente indispensabili per l'espletamento delle funzioni che il personale in esse inquadrato sarà chiamato ad assolvere.

Notevoli innovazioni attengono alla composizione delle Commissioni esaminatrici. Il numero dei membri è limitato a tre ed i componenti, compreso il presidente, dovranno essere scelti tutti tra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, ovviamente con qualifiche differenziate in relazione al livello del concorso.

La *ratio* della norma è ravvisabile nella esigenza di garantire la massima speditezza nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali, obiettivo questo difficilmente raggiungibile con la presenza nelle Commissioni di componenti che, per la molteplicità e gravosità dei propri impegni professionali, non potrebbero assolutamente assicurare una partecipazione a tempo pieno, anche se per un arco di tempo limitato, ai lavori delle Commissioni di cui trattasi.

Uno dei problemi di rilievo è, infine, quello della direzione delle Segreterie per la delicatezza dei compiti di propulsione

e di coordinamento che essa comporta: l'esercizio di tali compiti, non va dimenticato, non può prescindere dal fondamentale rilievo del ruolo di strumentalità che i servizi svolgono rispetto alla attività giurisdizionale propria delle Commissioni.

A tale ultimo riguardo è stata prevista la preposizione:

alla direzione della segreteria della Commissione tributaria centrale di un impiegato con la qualifica di dirigente superiore;

alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di I e II grado di Milano, Napoli, Roma e Torino di un impiegato con la qualifica di dirigente superiore. Si tratta di Commissioni dotate rispettivamente di oltre 19 sezioni, quelle di I grado, e di oltre 10 sezioni, quelle di II grado;

alla direzione delle segreterie delle Commissioni di I grado dotate da 10 a 19 sezioni (Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Udine e Venezia) e di quelle di II grado dotate da 7 a 10 sezioni (Bari, Genova, Messina, Palermo, Savona, Udine, Varese e Bologna) di un impiegato con la qualifica di primo dirigente;

alla direzione di tutte le segreterie delle Commissioni tributarie di II grado dotate fino a 6 sezioni, di un impiegato con la qualifica VIII;

alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di I grado dotate da 6 a 9 sezioni, di un funzionario della VIII qualifica; la direzione delle segreterie delle restanti Commissioni di I grado è infine affidata ad un funzionario della VII qualifica che svolgerà anche funzioni di segretario di una sezione.

Il criterio adottato è quindi quello delle dimensioni degli uffici e della entità del lavoro che le segreterie sono chiamate ad assolvere.

Si è stabilito inoltre che le segreterie dell'Ufficio del massimario della Commissione tributaria centrale sia affidata ad un impiegato con qualifica di dirigente superiore.

Particolare rilievo assumono le disposizioni (articolo 10) relative ai compensi spettanti al personale che presta servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie. In primo luogo, si dispone che al personale di segreteria delle Commissioni tributarie spetta uno speciale compenso mensile la cui misura, i criteri di ripartizione, nonché le modalità ed i tempi di erogazione saranno determinati mediante la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

È stato previsto per il 1986 un apposito stanziamento di lire sei miliardi per il pagamento del compenso speciale, stanziamento che potrà essere modificato con la legge di bilancio.

In secondo luogo viene aggiornata la misura di lire 3.000 stabilita dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 del gettone di presenza spettante al personale che partecipa alle sedute delle Commissioni. Il gettone di presenza è un incentivo che da un lato risponde ad esigenze di equità per compensare il lavoro svolto dal personale che va in udienza e che durante lo svolgimento delle sedute provvede sulle indicazioni del Presidente della Commissione a tutti gli adempimenti relativi alle singole controversie; dall'altro lato rappresenta un incentivo per il personale interessato ad operare puntualmente e tempestivamente.

È stato inoltre disposto che in aggiunta ai predetti compensi (compenso speciale mensile e gettone di presenza), nonché a quello previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, il personale delle segreterie ha anche diritto al compenso per il lavoro straordinario spettante sulla base delle vigenti disposizioni.

Si è ritenuto peraltro equo estendere (articolo 11) l'erogazione del gettone di presenza al personale che in udienza svolge attività di difesa in rappresentanza dell'ufficio tributario, per stimolarlo, attraverso un modesto compenso, a prodigarsi con capacità e zelo per la migliore difesa degli interessi erariali.

II. — *Gestione automatizzata dei servizi.*

Già da tempo sono stati elaborati studi di fattibilità per l'automazione dei servizi di segreteria in modo da delineare un progetto che, a tre diversi livelli di aggregazione, consenta di elaborare:

1. in modo autonomo e presso ogni singola Commissione, i dati riguardanti le competenze dei membri e la contabilità in genere;

2. in collegamento con i centri di servizio, i dati per la gestione dei ricorsi e per lo scambio di informazioni tra Commissioni e uffici.

Il sistema non trascura, per altro, neppure lo scambio, in collegamento con l'anagrafe tributaria, di dati utili per la programmazione e la gestione degli accertamenti. A questo proposito è stato dato l'avvio ad un esperimento consistente nella attivazione di tre terminali video stampanti presso una Commissione tributaria di I grado, collegati con il sistema centrale dell'anagrafe tributaria. Si tratta ovviamente di una limitata sperimentazione, che però già lascia intravedere i concreti effetti positivi dell'abbandono delle procedure manuali e della gestione in forma automatica, con utilizzazione di modulistica appositamente progettata.

Sulla base di tali confortanti prospettive si tratta ora di predisporre gli strumenti giuridici che, consentano in via generalizzata, di introdurre:

la automazione dei servizi delle segreterie delle Commissioni tributarie per la gestione dell'*iter* dei concorsi, il calcolo delle competenze dei membri e la gestione della contabilità;

la automazione dei necessari scambi informativi tra le Commissioni e gli uffici periferici delle imposte dirette, dell'IVA e del registro, nonché i Centri di servizio;

la acquisizione all'anagrafe tributaria dei dati del contenzioso da realizzarsi come risultato collaterale dell'automazione delle procedure gestionali.

Il disegno di legge (articolo 12) reca la previsione di una organica disciplina dei servizi delle segreterie anche in forma automatizzata, disponendo in particolare che con decreto del Ministro delle finanze verranno dettati i criteri e le modalità per la acquisizione di dati anche relativi ai ricorrenti (si pensi alla utilità di acquisire nel ricorso, il numero di codice fiscale o quello della partita IVA) e per la richiesta o la trasmissione di dati agli uffici.

A tal fine è stato previsto, per l'anno 1986, un apposito stanziamento di lire 3 miliardi per l'acquisizione delle attrezzature occorrenti per l'automazione dei servizi di segreteria.

III. — *Istituzione del Servizio ispettivo centrale.*

La istituzione del ruolo del personale delle segreterie e la attribuzione dell'amministrazione di tale personale alla direzione generale del contenzioso, postula anche, in analogia a quanto è disposto per gli altri ruoli del personale della Amministrazione finanziaria, la istituzione di un Servizio ispettivo centrale con il duplice compito di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulla gestione amministrativa (articolo 13). L'espletamento di tali compiti potrà avvenire sia sulla base di riscontri documentali quali ad esempio i prospetti statistici, sia con utilizzo dei dati del sistema automatizzato, sia eventualmente con accessi. L'attività ispettiva (esercitata da un dirigente superiore, da due primi dirigenti e da tre impiegati dell'ottava qualifica, tutti appartenenti al ruolo del personale delle segreterie, coadiuvati per gli adempimenti amministrativi da altro personale della direzione generale) è finalizzata all'esame della efficienza dei servizi di segreteria, sul cui stato il Servizio redige annualmente una relazione, formulando proposte per il migliore impiego delle risorse e per la adozione di criteri di razionalizzazione delle attività di segreteria.

IV. — *Coordinamento con altri Uffici dell'Amministrazione finanziaria.*

Come si è veduto, la progettata automazione dei servizi di segreteria prevede anche di poter perseguire il risultato collaterale della acquisizione alla anagrafe tributaria dei dati concernenti il contenzioso sì da trarne elementi utili sotto il profilo dello scambio di informazioni. L'effetto che si intende realizzare è quello di cogliere i vantaggi, indispensabili per una moderna amministrazione, che sono sempre connaturati al funzionamento corretto dei relativi servizi. In altri termini, uffici di segreteria, operanti come efficienti supporti delle Commissioni, non solo contribuiranno a risolvere i problemi « del contenzioso », ma consentiranno anche di utilizzare i dati, gli elementi e le vicende del processo per rendere migliore qualitativamente l'attività della amministrazione attiva.

Per queste ragioni, il disegno di legge prevede un punto di raccordo e di verifica non limitato alla gestione di un tributo specifico ma piuttosto coinvolgente la gestione dei tributi (e la sua patologia quale emerge nella fase contenziosa) le cui controversie sono devolute all'esame delle Commissioni tributarie.

Si è così voluto istituzionalizzare (articolo 14) una conferenza periodica congiunta degli ispettori compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

È noto che l'ordinamento pone gli ispettori compartimentali — rispetto agli uffici centrali ed a quelli periferici — in una collocazione nodale importantissima che consente ad essi di svolgere un compito insostituibile: si tratta ora di avvalersi di tale collocazione al fine di:

a) formulare indirizzi agli uffici in tema di difesa della amministrazione finanziaria sulle questioni, oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

b) esaminare le decisioni delle Commissioni tributarie di particolare rilievo per l'oggetto o per il carattere di unifor-

mità, formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

c) rilevare, con criteri di sistematicità, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione di imposta, di irrogazione di sanzioni, o avverso il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento di reiezione di istanze di rimborso, elaborando conseguentemente le direttive per gli uffici;

d) esaminare la attività di rappresentanza e difesa dell'amministrazione svolta da parte degli uffici esprimendo pareri e formulando proposte.

* * *

Onere finanziario.

Per quanto concerne l'onere del provvedimento, si osserva che, pur nella previsione dell'approvazione del disegno di legge nel corso del corrente anno, la spesa più consistente — relativa al reclutamento del personale — non potrà aver luogo prima del 1986. Nel corso dell'anno 1985 l'applicazione del provvedimento comporterà invece un onere limitato alla spesa occorrente per il pagamento del gettone di presenza (articoli 10 e 11).

Relativamente alla quantificazione dell'onere valutato per il 1985 (ultimo trimestre) in 650 milioni, occorrenti per il pagamento del gettone di presenza e in lire 20.880.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1986 e 1987, per il pagamento della retribuzione agli impiegati nuovi assunti, va tenuto presente che il relativo calcolo, di seguito riportato, tiene conto della circostanza che dalla dotazione organica di n. 4.190 unità (articolo 1) dell'istituendo ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie debbono essere detratte, ai fini del calcolo della spesa, n. 2.939 unità, dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, di cui n. 2.466 già assegnati provvisoriamente a prestare servizio presso le Commissioni per i quali è previsto a domanda degli interessati il passaggio nell'isti-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuendo ruolo, e n. 473 impiegati del lotto, già in servizio, che, a domanda, transiteranno in detto ruolo. Tale personale non comporterà alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato perchè in servizio e quindi già retribuito.

Ai predetti oneri, relativi al pagamento degli stipendi al personale da assumere e all'erogazione del gettone di

presenza, vanno aggiunti quelli concernenti il pagamento del compenso speciale nonchè la somma occorrente per l'acquisto delle attrezzature per l'automatizzazione dei servizi di segreteria delle Commissioni.

In dettaglio, la spesa - ai fini del bilancio triennale 1985-1987 - risulta quantificata come segue:

1985	650.000.000	per il pagamento presumibilmente dell'ultimo trimestre del 1985 del gettone di presenza di lire 20.000 per la partecipazione del personale alle sedute delle Commissioni
1986	20.880.000.000	pagamento stipendi nuovi assunti
	2.600.000.000	per il gettone di presenza calcolato per l'intero anno
	6.000.000.000	per il pagamento del compenso speciale
	3.000.000.000	per acquisto macchine automatiche servizi delle segreterie delle Commissioni
Totale ...	32.480.000.000	
1987	20.880.000.000	pagamento stipendi nuovi assunti
	2.600.000.000	gettone di presenza
	6.000.000.000	per il pagamento del compenso speciale
Totale ...	29.480.000.000	

La spesa complessiva per il triennio 1985-1987 ammonta a lire 62.610.000.000 (650 milioni + 32.480 milioni + 29.480 milioni).

I mezzi di copertura dell'onere sono indicati nell'articolo 15.

Per agevolare la lettura delle cifre concernenti la spesa in ragione d'anno relativa al costo del personale da assumere in base a quanto previsto dal prov-

vedimento, cioè mediante il reclutamento di idonei di precedenti concorsi già espletati dall'Amministrazione finanziaria, nonchè mediante l'espletamento di concorsi speciali, si riporta qui di seguito anche un prospetto analitico dal quale si ricava la quantificazione.

Nello stesso prospetto inoltre è calcolata la spesa annua del gettone di presenza da erogare agli impiegati che partecipano alle udienze.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Calcolo della spesa annua per il personale da assumere

Qualifica	Numero del personale da assumere	Retribuzione annua lorda	Totale Spesa
Dirigenti superiori	9	40.000.000	360.000.000
Primi dirigenti	19	30.000.000	570.000.000
VIII	107	19.000.000	2.033.000.000
VII	2	18.000.000	36.000.000
VI	1.019	16.000.000	16.300.000.000
V	55	15.000.000	825.000.000
III	54	14.000.000	756.000.000
Totale			20.880.000.000

Calcolo del costo complessivo annuale per il pagamento del gettone di presenza

Numero delle sezioni	1.386
Sedute annue per ogni sezione	47
Totale sedute per tutte le sezioni	65.142
Gettone presenza al segretario che assiste alle sedute e al rappresentante dell'Ufficio	20.000 × 2 = 40.000
Costo complessivo annuale del gettone di presenza	2.600.000.000

Per il 1985 la spesa annua di lire 2.600.000.000 per il pagamento del gettone di presenza è stata ridotta a lire 650.000.000 tenendo conto dei tempi tecnici occorrenti per l'approvazione del provvedimento che si presume possa trovare applicazione nel corso del corrente anno.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito il ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie con le seguenti dotazioni organiche:

Dirigenti superiori	n. 11
Primi dirigenti	» 21
VIII qualifica funzionale	» 136
VII qualifica funzionale	» 319
VI qualifica funzionale	» 1.536
V qualifica funzionale	» 55
IV qualifica funzionale	» 1.712
III qualifica funzionale	» 400

2. Nell'ambito delle qualifiche funzionali di cui al comma 1 sono istituiti i profili professionali di VIII, VII e VI livello, fondati sulla peculiare tipologia delle prestazioni lavorative richieste dal procedimento del contenzioso tributario, considerata per il suo contenuto in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità e al requisito di accesso alla qualifica. Alle qualifiche funzionali V, IV e III si applicano, rispettivamente, i profili professionali di operatore amministrativo, di coadiutore e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera definiti per tutte le Amministrazioni dello Stato.

3. Alla tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aggiunto il quadro Q allegato alla presente legge.

4. La tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, è soppressa.

ART. 2.

1. Gli impiegati non dirigenti, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso le segreterie della Commissione tributaria centrale e delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado possono produrre, entro e non oltre sessanta giorni dalla data anzidetta, domanda irrevocabile di assegnazione al ruolo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Gli impiegati stessi sono inquadrati nei profili professionali di cui al comma 2 dello stesso articolo. Se il numero delle domande è superiore al numero dei posti previsti dalla dotazione organica dei singoli profili professionali si procede, ai fini dell'inquadramento nei profili stessi, alla formazione di una graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio prestato presso le segreterie delle Commissioni.

2. In relazione alle domande di assegnazione al ruolo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1, viene soppresso un corrispondente numero di posti nei ruoli di appartenenza degli impiegati che hanno prodotto le domande stesse.

3. Nella prima applicazione della presente legge i posti delle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 1 sono conferiti ai dirigenti che alla data della sua entrata in vigore prestano comunque servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie e che entro sessanta giorni dalla data stessa presentano domanda irrevocabile di assegnazione al ruolo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1. I dirigenti anzidetti conservano l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza. I posti di dirigente superiore non coperti sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio, da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riservato ai primi dirigenti appartenenti all'Amministrazione finanziaria in possesso dei prescritti requisiti, mentre i posti di primo dirigente non coperti sono conferiti con le modalità previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. Gli impiegati delle qualifiche dirigenziali di cui al comma 3, che non presentino l'istanza di assegnazione al ruolo del personale delle Commissioni tributarie continuano a prestare servizio presso le segreterie stesse fino a quando non saranno stati coperti i relativi posti.

ART. 3.

1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le segreterie delle Commissioni tributarie, possono permanervi se entro e non oltre sessanta giorni dalla data anzidetta presentano apposita domanda e, in corrispondenza, sono resi indisponibili altrettanti posti nella qualifica funzionale ottava.

2. Gli impiegati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui al comma 1 dell'articolo 2, che non hanno presentato domanda di permanenza e di assegnazione al ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie, continuano a prestare servizio presso le segreterie stesse fino al momento in cui sono immessi in servizio, ai sensi del successivo articolo 4, gli impiegati del lotto, i candidati risultati idonei nei concorsi già espletati dal Ministero delle finanze ovvero i vincitori di concorsi speciali.

3. Gli ispettori generali e i direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate indicati nel comma 1, possono partecipare, oltre ai concorsi speciali di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, per la copertura dei posti vacanti nella qualifica di primo dirigente del ruolo di appartenenza, anche agli analoghi concorsi per la nomina a primo

dirigente per i posti di cui al comma 3 del precedente articolo 1.

ART. 4.

1. Alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche non dirigenziali, dopo l'inquadramento del personale in servizio nelle segreterie delle Commissioni tributarie, si provvede, per le qualifiche funzionali VII, VI, IV e III, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi espletati dal Ministero delle finanze, la cui prova non è consistita in esami obiettivi a risposta sintetica e per i quali le graduatorie sono state approvate a partire dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la qualifica funzionale IV, all'assunzione degli idonei di cui al comma 1 si fa luogo limitatamente ai posti che rimangono disponibili dopo l'inquadramento nel relativo profilo professionale degli aiuto ricevitori del lotto, risultati vincitori dei concorsi indetti con decreti ministeriali 8 gennaio 1976, 26 febbraio 1976, 2 febbraio 1979, 13 settembre 1979, 20 febbraio 1980 e 8 luglio 1980, che hanno cessato di prestare servizio presso le ricevitorie del gioco del lotto, ancorché immessi in servizio in uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1985, n. 101, e che presentano domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il numero delle domande di inquadramento è superiore a quello dei posti disponibili nelle suddette qualifiche, si procede alla formazione di una graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio posseduta; a parità di anzianità si tiene conto della graduatoria dei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore.

3. Alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali VIII e V nonché di quelli delle altre qualifiche funzionali eventualmente ancora disponibili dopo l'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, si provvede mediante pubblici concorsi speciali da espletarsi

con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, primo comma, e all'articolo 11, commi settimo e nono, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

ART. 5.

1. Le assunzioni degli idonei di cui all'articolo 4 vengono effettuate seguendo l'ordine di graduatorie uniche nazionali, approvate con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficaci, che devono comprendere tutti gli idonei dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di:

a) consigliere o vicedirettore nei ruoli delle *ex* carriere direttive amministrative per la copertura dei posti di VII qualifica funzionale;

b) segretario nei ruoli delle *ex* carriere di concetto per la copertura dei posti di VI qualifica funzionale;

c) coadiutore, operatore tecnico e coadiutore meccanografico nei ruoli delle *ex* carriere esecutive per la copertura dei posti di IV qualifica funzionale;

d) commesso nei ruoli delle *ex* carriere ausiliarie per la copertura dei posti di III qualifica funzionale.

2. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, gli idonei devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nonché del titolo di studio indicato nel successivo articolo 6.

ART. 6.

1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi speciali di cui all'articolo 4 è richiesto, per l'accesso all'VIII, VII e VI qualifica funzionale, il possesso dei titoli di studio che sono previsti per i relativi profili professionali da identificare ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Per l'accesso alle altre qualifiche funzionali è richiesto:

a) per la V, qualifica: diploma di istituto di istruzione professionale considerato equipollente a quello di istruzione

secondaria superiore (segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e simili);

b) per la IV qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

c) per la III qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

3. Le prove d'esame consistono:

1) per l'VIII qualifica funzionale:

a) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componimenti diretti ad accertare la preparazione dei candidati nel diritto amministrativo, civile, tributario e procedura civile;

b) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui alla lettera a), la contabilità generale dello Stato e la disciplina del contenzioso tributario;

2) per la VII qualifica funzionale:

a) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componimenti diretti ad accertare la preparazione del candidato nel diritto amministrativo e tributario;

b) in un colloquio avente per oggetto le materie di cui alla lettera a), la contabilità generale dello Stato, la procedura civile, la disciplina del contenzioso tributario;

3) per la VI qualifica funzionale:

a) in una prova scritta su nozioni di diritto amministrativo e tributario;

b) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui al punto a), nozioni di procedura civile, di contenzioso tributario e contabilità generale dello Stato;

4) per la V qualifica funzionale:

a) in una prova selettiva di cultura generale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica;

b) in un colloquio avente per oggetto nozioni di contabilità generale dello Stato e di archivistica;

5) per la IV qualifica funzionale:

a) in una prova selettiva di dattilografia;

b) in un colloquio inteso ad accertare il grado di cultura generale dei candidati ed avente per oggetto nozioni di archivistica e normativa riguardante la notifica degli atti processuali;

6) per la III qualifica funzionale: in una prova selettiva di cultura generale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

4. Le prove selettive di cui al precedente comma sono regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

5. Per lo svolgimento delle prove selettive il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare a trattativa privata, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, contratti e convenzioni, con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità, per l'acquisizione delle domande a risposta sintetica nonché degli stampati e servizi necessari allo svolgimento delle prove stesse.

6. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

ART. 7.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali di cui all'articolo 4 sono

nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono composte:

a) per l'VIII qualifica funzionale: da un dirigente superiore appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due primi dirigenti della stessa amministrazione, membri;

b) per la VII qualifica funzionale: da un dirigente superiore appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due funzionari della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale ad esaurimento, membri;

c) per la VI qualifica funzionale: da un primo dirigente appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due funzionari della stessa amministrazione con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, membri;

d) per le qualifiche funzionali V, IV e III: da un primo dirigente appartenente all'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, presidente, e da due funzionari della stessa amministrazione con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membri.

2. Per i concorsi di cui alla lettera d) del comma 1, le commissioni sono integrate con un membro esperto in elaborazione elettronica dei dati o in scienza dell'informazione o in psicologia applicata, anche estraneo all'amministrazione.

3. Possono essere nominate sottocommissioni di esami con la procedura e nei casi di cui all'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

4. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un impiegato della settima qualifica funzionale per i concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), e da un impiegato della sesta qualifica per gli altri concorsi.

5. Effettuati i concorsi speciali di cui ai precedenti articoli 4 e 6, e fino a

quando non sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 7, comma sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, sono disciplinati il numero ed il regolamento-tipo delle prove di esame, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto altro occorra in materia di concorsi per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nei profili professionali previsti dalla presente legge.

ART. 8.

1. L'amministrazione del personale delle segreterie delle commissioni tributarie, con esclusione degli ispettori generali e dei direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate che continuino ad essere amministrati dalla direzione generale di appartenenza, è attribuita alla direzione generale del contenzioso, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Il rapporto informativo, previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per gli impiegati con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ad esaurimento nonché per gli impiegati delle qualifiche funzionali VIII e VII, che non sono preposti alla direzione delle segreterie, è redatto dal direttore della segreteria. Per i primi dirigenti e per i funzionari preposti alla direzione delle segreterie il rapporto informativo è redatto dal direttore generale del contenzioso.

3. Ai fini della compilazione del rapporto informativo dei primi dirigenti e del direttore delle segreterie il presidente della commissione riferisce, alla fine di ciascun anno, al direttore generale del contenzioso.

ART. 9.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 636, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *Segreterie delle commissioni tributarie.* — Alla direzione della segreteria della Commissione tributaria centrale è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore, coadiuvato da due primi dirigenti.

Alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado con 11 sezioni ed oltre è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore; alla direzione delle segreterie di quelle con sezioni da 7 a 10 è preposto un impiegato con qualifica di primo dirigente; alla direzione delle segreterie delle altre Commissioni è preposto un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava. Nell'ipotesi in cui prestino servizio impiegati dell'ottava qualifica funzionale ovvero del ruolo ad esaurimento la direzione spetta a colui che riveste la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, all'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo grado con 20 sezioni ed oltre è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore; alla direzione delle segreterie di quelle con sezioni da 10 a 19 è preposto un impiegato con la qualifica di primo dirigente; alla direzione delle segreterie di quelle con oltre 5 sezioni e fino a 9 è preposto un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava; alla direzione delle segreterie delle altre Commissioni di primo grado è preposto un funzionario con qualifica non inferiore alla settima, che svolge anche le funzioni di segretario della prima sezione. Nell'ipotesi in cui prestino servizio impiegati dell'ottava qualifica funzionale ovvero del ruolo ad esaurimento la direzione spetta a colui che riveste la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, all'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Gli impiegati della VII qualifica funzionale addetti alla Commissione tributaria centrale, alle Commissioni tributarie di secondo grado, nonché a quelle di primo grado con oltre 5 sezioni, svolgono

funzioni di coordinamento e di segretario di una sezione.

Nel caso di assenza o impedimento degli impiegati preposti alla direzione delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, la cui titolarità non spetta ad un primo dirigente, le relative funzioni sono svolte dall'impiegato con qualifica più elevata, e, comunque, non inferiore alla settima; a parità di qualifica prevale la maggiore anzianità nella stessa.

Presso la Commissione tributaria centrale è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ad ordinare in massime le decisioni della commissione stessa.

Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze potrà essere regolato il collegamento col centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia ed alla legislazione e per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della Commissione tributaria centrale.

Alla direzione della segreteria dell'ufficio del massimario è preposto un impiegato con qualifica di dirigente superiore ».

2. Fino a quando non si sarà provveduto alle assunzioni di cui all'articolo 4 le funzioni di segreteria delle Commissioni tributarie continuano ad essere esercitate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni del secondo comma dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739.

ART. 10.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *Compensi al personale di segreteria.* — In relazione all'obiettivo della sollecita eliminazione delle pendenze arretrate del contenzioso tributario è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) l'ammontare del compenso con riferimento al complesso delle attività di segreteria necessarie per la trattazione dei ricorsi nonché alla differenziazione degli uffici secondo il risultato ottenuto nel semestre precedente nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;

b) i criteri di ripartizione del compenso fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici;

c) i tempi e le modalità di erogazione del compenso.

Per le finalità di cui ai precedenti commi è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 6 miliardi, la cui consistenza potrà essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.

Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle sezioni delle commissioni compete altresì un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ogni seduta.

I compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti in aggiunta a quello di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché al compenso per lavoro straordinario spettante sulla base delle vigenti disposizioni. ».

ART. 11.

Il gettone di presenza di cui al quarto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dalla presente legge, spetta anche al personale che in udienza svolge attività di difesa nell'interesse dell'ufficio tributario. Si applicano le disposizioni del comma quinto del predetto articolo.

ART. 12.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per il funzionamento, anche mediante automazione, dei servizi delle segreterie delle Commissioni tributarie e quelle concernenti i criteri e le modalità per l'acquisizione di dati, anche relativi ai ricorrenti e per la loro richiesta o trasmissione agli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e ai centri di servizio. Sono altresì approvati, con decreti del Ministro delle finanze, i modelli di atti nonché i modelli dei registri che devono essere tenuti dalle segreterie delle Commissioni tributarie.

2. Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di attrezzature e mezzi tecnici necessari per l'automazione dei servizi di cui al comma 1.

ART. 13.

1. Presso la direzione generale del contenzioso è istituito il Servizio centrale ispettivo delle segreterie delle Commissioni tributarie con compiti di vigilanza sui servizi delle segreterie e sulla gestione amministrativa delle Commissioni stesse. Il Servizio predispone annualmente una relazione concernente lo stato dei servizi e

formula proposte per la migliore razionalizzazione delle attività delle stesse.

2. Alla direzione del Servizio centrale ispettivo è preposto un dirigente superiore appartenente al ruolo di cui all'articolo 1; al Servizio sono addetti due primi dirigenti e tre impiegati dell'ottava qualifica funzionale appartenenti allo stesso ruolo.

ART. 14.

1. Presso la direzione generale del contenzioso è istituita la Conferenza periodica congiunta degli ispettori compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

2. La Conferenza è indetta annualmente ed ha il compito di:

a) formulare indirizzi agli uffici in tema di difesa della amministrazione finanziaria sulle questioni, oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

b) esaminare le decisioni delle Commissioni tributarie di particolare rilievo per l'oggetto o per il carattere di uniformità, formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

c) rilevare, con criteri di sistematicità, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione di imposta, di irrogazioni di sanzioni, o avverso il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente le direttive per gli uffici;

d) esaminare la attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta da parte degli uffici, esprimendo pareri e formulando proposte.

3. Alla Conferenza partecipano i direttori generali della direzione generale del contenzioso, delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che la presiedono a turno.

ART. 15.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 650 milioni per l'anno 1985, in lire 32.480 milioni per l'anno 1986 ed in lire 29.480 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Personale dirigente addetto alle segreterie delle Commissioni tributarie.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	11	Direttore del servizio ispettivo	1
			Direttore della segreteria della Commissione tributaria centrale	1
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado con 11 sezioni ed oltre	4
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo grado con 20 sezioni ed oltre	4
			Direttore della segreteria dell'Ufficio del massimario ...	1
E	Primo dirigente	21	Ispettore capo del servizio ispettivo	2
			Coadiutore del direttore della segreteria della Commissione tributaria centrale ...	2
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado con sezioni da 7 a 10	8
			Direttore delle segreterie delle Commissioni tributarie di primo grado con sezioni da 10 a 19	9

Nota: Il presente « Quadro Q » è aggiunto alla Tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.